

Roma, 29 aprile 2022

Circolare n. 113/2022

Oggetto: Autotrasporto – Definitive le misure contenute nel DL Energia – D.L. 1.3.2022, n.17, come convertito dalla Legge 27.4.2022, n.34, su G.U. n.98 del 28.4.2022.

Sono state tutte confermate le misure riguardanti l'autotrasporto concordate lo scorso 24 febbraio tra il Governo e le Associazioni di settore durante la vertenza apertasi in conseguenza dell'eccessivo rialzo dei costi dell'energia; come è noto, l'accordo ha previsto anche risorse a favore del settore pari a 79,6 milioni di euro ripartiti attraverso le misure riepilogate di seguito.

Pedaggi (art.6 c.1) – È stato confermato lo stanziamento di ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2022 a favore del Comitato Centrale dell'Albo Autotrasportatori per il riconoscimento delle riduzioni compensate dei pedaggi autostradali; si rammenta che il DL n.21/2022 attualmente in fase di conversione in Parlamento ha stanziato inoltre ulteriori 15 milioni di euro per la suddetta misura.

Deduzioni forfettarie IRPEF (art.6 c.2) – È stato confermato l'incremento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 delle risorse stanziate per le deduzioni giornaliere che le imprese in regime di contabilità semplificata possono applicare nella dichiarazione dei redditi; come è noto, attualmente l'ammontare spettante è pari a 48,00 euro per i trasporti effettuati personalmente dal titolare o dai soci delle società di persona nel territorio diverso dal Comune ove ha sede l'azienda, mentre è pari a 16,80 euro (35% del predetto importo) per i trasporti svolti all'interno del Comune; così come avvenuto a favore della misura sui pedaggi, si rammenta che il DL n.21/2022 ha altresì stanziato ulteriori 5 milioni di euro per le misura in oggetto.

Credito d'imposta per l'acquisto di AdBlue e GNL (art.6 c.3-6) – È stato confermato per l'anno 2022 il contributo a favore delle imprese di autotrasporto merci conto terzi con sede legale in Italia e con veicoli di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, nonché, per l'acquisto di AdBlue (additivo per il funzionamento dei veicoli con motori diesel di ultima generazione) nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro; sono stati ammessi ai benefici anche i veicoli Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V che inizialmente erano esclusi dal beneficio; è stato altresì confermato il contributo per l'acquisto di GNL (gas naturale liquefatto per l'utilizzo dei veicoli ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto) nel limite di spesa di 25 milioni di euro; i suddetti contributi sono previsti sotto forma di credito d'imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) rispettivamente del 15 per cento al netto dell'IVA per l'acquisto di AdBlue e del 20 per cento al netto dell'IVA per l'acquisto di GNL; i crediti non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né alla base imponibile dell'IRAP, sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi sostenuti purché tale cumulo non porti al superamento dei costi sostenuti; come è noto, è stato previsto che successivi decreti interministeriali MIMS-MITE-MEF definiranno le modalità e i criteri della concessione dei benefici, la documentazione richiesta nonché le procedure di effettuazione dei controlli. I crediti d'imposta si applicheranno nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [81/2022](#) e [63/2022](#)
Allegato uno
Gr/gr*

G.U. n.98 del 28.4.2022

LEGGE 27 aprile 2022, n. 34

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1 marzo 2022, n. 17

Testo del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 50 del 1° marzo 2022), coordinato con la legge di conversione 27 aprile 2022, n. 34 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga

la seguente legge:

***** OMISSIS *****

Art. 6

Interventi in favore del settore dell'autotrasporto

1. In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici e al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e' incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfetaria, per il medesimo anno, di spese non documentate di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti nonche' Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le

modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

5. Al fine di promuovere la sostenibilita' d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attivita' logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilita' ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, e' riconosciuto, per l'anno 2022, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto. Il credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonche' alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a complessivi 79,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42.

***** OMISSIS *****

Art. 43

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

FINE TESTO